



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Referente:
Patrizia Vuillermin (tel. 0165/274907)

Réf. n° - Prot. n. 6810/del
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 03/04/15

Ai Sindaci ed ai Segretari
dei Comuni della Regione
(esclusi Arnad, Ayas, Courmayeur, Gaby,
Issime, Valsavarenche)

e, p.c., Al Presidente del Consiglio
permanente degli enti locali

Ai Presidenti ed ai Segretari
delle Comunità montane della
Regione

Oggetto: Elezioni generali comunali del 10 maggio 2015: primi adempimenti degli organi
neoeletti.

Considerato che con decreto del Presidente della Regione n. 47 in data 11 febbraio 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 10 marzo 2015, sono state indette per domenica 10 maggio 2015 le elezioni comunali in 68 Comuni della Valle d'Aosta (esclusi Arnad, Ayas, Courmayeur, Gaby, Issime e Valsavarenche), con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 24 maggio 2015, si ritiene opportuno, come di consueto, riassumere i primi adempimenti cui dovranno far fronte i nuovi organi comunali ed, in particolare, il Consiglio comunale, il Sindaco e, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Vice Sindaco.

Come noto, il Consiglio comunale ora in carica, dopo la pubblicazione da parte del Sindaco del manifesto recante il decreto del Presidente della Regione di convocazione dei comizi elettorali (avvenuta il 25 marzo 2015, ossia 45 giorni prima della data fissata per le consultazioni elettorali), può adottare solo atti urgenti ed improrogabili (*art. 19, comma 1, l.r. 54/1998*).

La valutazione della sussistenza dei presupposti di "urgenza ed improrogabilità" compete al Consiglio stesso, che ne dovrà fornire idonea motivazione nell'atto. A tal fine si suggerisce di verificare se vi siano scadenze improrogabili fissate dalla legge o il rischio di un rilevante danno per l'Amministrazione in conseguenza della mancata adozione di un determinato atto. Per maggiori approfondimenti si rinvia alla nota di questa Struttura prot. n. 43490/DEL in data 27/12/2006¹, con la quale si diramava a tutti i Comuni il telescritto

¹ Consultabile sul sito internet della Regione, nel canale tematico "Enti locali", all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documento=1017.

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Collectivités locales

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

PEI entilocali@regione.vda.it
PEC eell_prefettura_vvff_protctiv@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

trasmesso dal Ministero dell'Interno il 07/12/2006, recante per oggetto “Art. 38, comma 5 del T.U.O.E.L. 267/2000. Limiti alla potestà deliberativa dei consigli comunali e provinciali durante la campagna elettorale. Applicabilità agli organi di gestione straordinaria. Quesiti.”

Per quanto riguarda in particolare la possibilità di convocare il Consiglio comunale, dopo il 25 marzo 2015, per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, si ritiene che, alla luce delle modificazioni legislative intervenute, sia a livello nazionale che regionale², in ordine all'anticipazione del termine per l'approvazione del rendiconto, essendo venuto meno uno degli elementi che finora erano posti a supporto della valutazione in ordine alla mancanza del requisito della improrogabilità³, l'approvazione della deliberazione del rendiconto di gestione possa rientrare fra gli atti urgenti ed improrogabili che il Consiglio comunale in scadenza può adottare anche dopo la pubblicazione del manifesto recante il decreto di indizione dei comizi elettorali.⁴

MUTATO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Alla luce delle modificazioni recentemente apportate alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (*Disposizioni in materia di elezioni comunali*) e 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) dalla legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1, recante “*Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)*” si ritiene propedeutico, per una maggiore chiarezza espositiva, distinguere tre diverse fattispecie, alle quali sono riconducibili ognuno dei 68 Comuni interessati dalle elezioni a seconda della popolazione residente rilevata al 31 dicembre 2013, e per ciascuna delle quali si evidenzieranno, in seguito, le differenze rilevanti ai fini dei primi adempimenti dei nuovi organi.

Fattispecie 1	Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti	Allein, Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Bard, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Doues, Emarèse, Etroubles, Fontainemore, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Thuile, Lillianes, Ollomont, Oyace, Perloz, Pontboset, Pontey, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Denis, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline
------------------	--	--

² Vedi l'articolo 15, comma 14, della legge regionale n. 13 del 19 dicembre 2014 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2015/2017. Modificazioni di legge regionali.*”, che ha anticipato al 30 aprile 2015 il termine previsto dall'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 “*Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle legge regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)*” per l'approvazione da parte degli enti locali del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014, al fine di garantire un percorso di avvicinamento alla disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili e per permettere ai Comuni assoggettati al Patto di stabilità di poter indicare in tempo utile nella certificazione annuale i dati contabili risultanti dall'approvazione del rendiconto.

³ Vedi la risposta di questa Struttura ad un quesito del 15 febbraio 2005, consultabile sul sito internet della Regione, nel canale tematico “Enti locali”, all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=679.

⁴ Vedi la risposta di questa Struttura ad un quesito del 10 febbraio 2015 consultabile sul sito internet della Regione, nel canale tematico “Enti locali”, all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=1953.



Fattispecie 2	Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti	Aymavilles, Brissogne, Charvensod, Châtillon, Cogne, Donnas, Fénis, Gignod, Gressan, Hône, Issogne, La Salle, Montjovet, Morgex, Nus, Pollein, Pont-Saint-Martin, Pré-Saint-Didier, Quart, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Marcel, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Valtournenche, Verrayes, Verrès, Villeneuve
Fattispecie 3	Comune della fattispecie 2 con popolazione superiore a 15.000 abitanti	Aosta

Oltre alla normativa regionale sopracitata ciascuno dei 68 Consigli comunali dovrà, inoltre, fare riferimento alle norme contenute nel proprio Statuto e nel proprio regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, purché coerenti con la normativa regionale vigente (ll.rr. 54/1998 e 4/1995) reperibile sul sito internet della Regione (www.regione.vda.it), al canale tematico "Enti locali", seguendo il percorso "Legislazione regionale/Ordinamento" per la l.r. 54/1998 e "Legislazione regionale/Elezioni e amministratori" per la l.r. 4/1995.

ORGANI COMUNALI

Sulla base del nuovo sistema elettorale sono organi dei Comuni valdostani:

Fattispecie 1 < 1.000 ab.	<ul style="list-style-type: none"> - il Consiglio comunale; - la Giunta comunale (ivi compreso il Vice Sindaco); - il Sindaco. <p>N.B.: I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto.</p>
Fattispecie 2 e 3 > 1.000 ab.	<ul style="list-style-type: none"> - il Consiglio comunale; - la Giunta comunale; - il Sindaco; - il Vice Sindaco. <p>N.B.: Il Sindaco, il Vice Sindaco ed i consigliere comunali sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto.</p>

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ED ASSUNZIONE DELLE RELATIVE CARICHE

Consiglieri comunali

I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione (*art. 19, comma 2, l.r. 54/1998*) che, salvo il caso di un secondo turno di votazione, avverrà:

Fattispecie 1 e 2 < 15.000 ab.	l'11 maggio 2015 <u>nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti</u> (<i>artt. 62 - comma 2, 64 - comma 1 e 65 - commi 1 e 4 della l.r. 4/1995</i>);
Fattispecie 3 > 15.000 ab.	alla conclusione delle operazioni dell'ufficio centrale , costituito ai sensi dell'art. 68 della l.r. 4/1995 (<i>art. 69 della l.r. 4/1995</i>).

Sindaco

Il Sindaco assume le proprie funzioni:

Fattispecie 1 < 1.000 ab.	all'atto della sua elezione da parte del Consiglio comunale, che deve avvenire nella prima seduta successiva alle elezioni comunali, subito dopo la convalida degli eletti, e comunque entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, ossia entro il 10 giugno 2015 (<i>art. 27, comma 1bis, l.r. 54/1998</i>); N.B.: Fino al momento dell'assunzione delle funzioni da parte del nuovo Sindaco resta in carica il Sindaco uscente, in base al principio della "prorogatio" degli organi.
Fattispecie 2 e 3 > 1.000 ab.	all'atto della sua proclamazione, che avviene negli stessi tempi sopra indicati per la proclamazione dei consiglieri comunali, essendo il Sindaco eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto (<i>art. 27, comma 1, l.r. 54/1998</i>).

Vice Sindaco

La figura e le funzioni del Vice Sindaco si distinguono come segue:

Fattispecie 1 < 1.000 ab.	È eletto dal Consiglio comunale, tra i suoi componenti, unitamente al Sindaco e alla Giunta, e sostituisce il Sindaco soltanto in caso di sua assenza o impedimento <u>temporaneo</u> (<i>artt. 25bis, comma 1, e 30bis 1 l.r. 54/1998</i>).
Fattispecie 2 e 3 > 1.000 ab.	È <u>organo del Comune</u> , ed essendo eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, assume le proprie funzioni all'atto della sua proclamazione, che avviene negli stessi tempi sopra indicati per la proclamazione dei consiglieri comunali. Sostituisce il Sindaco, oltre che in caso di assenza o impedimento, anche in caso di sua cessazione dalla carica per qualsiasi causa (<i>artt. 25 e 30 l.r. 54/1998</i>).



Giunta comunale

La nuova Giunta comunale assume le sue funzioni:

Fattispecie 1 < 1.000 ab.	dalla sua elezione che deve avvenire, unitamente a quella del Sindaco e del Vice Sindaco, nella prima seduta successiva alle elezioni comunali, subito dopo la convalida degli eletti, e comunque entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, ossia entro il 10 giugno 2015 (<i>art. 27, comma 1bis, l.r. 54/1998</i>); N.B.: Fino all'elezione della nuova Giunta resta in carica, per l'ordinaria amministrazione, la Giunta uscente, in base al principio della "prorogatio" degli organi.
Fattispecie 2 e 3 > 1.000 ab.	dalla sua nomina da parte del Sindaco o del Consiglio comunale nella sua prima seduta, a seconda delle previsioni statutarie (<i>artt. 22, comma 2, e 19quater, comma 5, l.r. 54/1998</i>).

PRIMI ADEMPIMENTI DEI NEOELETTI ORGANI COMUNALI

La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, ed è convocata e presieduta:

Fattispecie 1 < 1.000 ab.	dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi del comma 8bis dell'articolo 53 della l.r. 4/1995 (cd consigliere anziano), sino all'elezione del Sindaco (<i>art. 19quater, comma 2, secondo periodo, l.r. 54/1998</i>);
Fattispecie 2 e 3 > 1.000 ab.	dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo Statuto (<i>art. 19quater, comma 2, primo periodo, l.r. 54/1998</i>).

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Presidente della Regione (*art. 19ter, comma 2, l.r. 54/1998*).

Con riferimento alla previsione di cui al primo comma dell'art. 19quater della l.r. 54/1998, di contenuto analogo al primo comma dell'art. 40 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 17 febbraio 2006, n. 640, ha chiarito che il termine entro il quale deve tenersi la prima seduta del Consiglio comunale "non è perentorio ma è chiaramente solo acceleratorio, rivolto com'è a far effettuare, con la maggiore sollecitudine possibile, i primi adempimenti del consiglio comunale, stabiliti dall'art. 41 del D.Lgs. 267 del 2000, perché questo possa entrare quanto prima nel pieno delle sue funzioni (anche attraverso le commissioni consiliari da nominare nella prima seduta). L'art. 40, comma 1, non conferisce espressamente carattere

di perentorietà al termine in questione né tale carattere può desumersi in via d'interpretazione, giacché, a parte la considerazione ora espressa, è evidente che la norma impone incombenze ineludibili e quindi da ottemperare anche oltre il predetto termine (salvo che non si voglia determinare lo scioglimento del consiglio comunale).”

1. Adempimenti obbligatori della prima seduta (ex art. 19quater l.r. 54/1998)

1.1 Esame della condizione degli eletti

Il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti, tenendo conto anche delle modalità eventualmente stabilite nel regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, e ne dichiara l'ineleggibilità quando sussistano le cause individuate dalla l.r. 4/1995, provvedendo alle sostituzioni; inoltre, qualora constati che dopo le elezioni si è verificata qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, ovvero che esisteva al momento delle elezioni, o che si è verificata successivamente qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di incompatibilità, avvia la procedura di cui all'articolo 19 della l.r. 4/1995.

Ove il Consiglio ometta di provvedere agli adempimenti di cui sopra, interviene, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione mediante la nomina di un commissario (*art. 19quater, comma 4, l.r. 54/1998*).

▪ Incandidabilità

Le cause di incandidabilità sono disciplinate dall'articolo 14bis della l.r. 4/1995 e dall'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 235/2012, l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano in una causa di incandidabilità è nulla e che l'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni di non candidabilità.

Spetta alla Commissione elettorale circondariale, organo che procede all'esame delle candidature, cancellare dalle liste i nominativi dei candidati a carico dei quali sussiste una condanna o uno dei provvedimenti contemplati dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012; tuttavia, qualora le fattispecie individuate dalla succitata norma si dovessero verificare successivamente alle elezioni o nel corso del mandato, il Consiglio comunale potrebbe trovarsi nella condizione di doverne prendere atto.

▪ ***Ineleggibilità***

Le cause di ineleggibilità sono stabilite, per quanto riguarda i componenti del Consiglio, dall'art. 15 della l.r. 4/1995.

Oltre a queste si rammenta che per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (fattispecie 2 e 3), in sede di convalida degli eletti, il Consiglio deve verificare la sussistenza o meno delle ulteriori cause di ineleggibilità previste:

a) dall'art. 9, comma 1, della l.r. 4/1995, secondo cui non può essere eletto Sindaco o Vice Sindaco il ministro di culto e chi ha il coniuge, ascendenti, discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione comunale il posto di Segretario comunale;

b) dall'art. 30bis della l.r. 54/1998 che dispone una limitazione dei mandati del Sindaco che abbia già ricoperto per più mandati consecutivi la carica di Sindaco, anche in Comuni diversi, stabilendo quanto segue:

b.1) chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vicesindaco o di assessore. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (comma 2);

b.2) chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vicesindaco o di assessore. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (comma 3).

A tal proposito si fa presente che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. Civ., sez. I, n. 11895/2006), la stessa si configura come una causa di ineleggibilità, e non già di incandidabilità, che deve essere vagliata dal Consiglio comunale nella sua prima seduta; tale verifica, peraltro, deve essere effettuata non più solamente nei confronti del Sindaco neo eletto, come disponeva la normativa previgente, ma anche del neo eletto Vice Sindaco, atteso che, a seguito delle modificazioni apportate dalla l.r. 1/2015, il Sindaco soggetto alla limitazione dei mandati non è immediatamente rieleggibile non solo alla carica di Sindaco, ma neppure a quella di Vice Sindaco.

▪ ***Incompatibilità***

Le cause di incompatibilità sono stabilite, per quanto riguarda i componenti del Consiglio, dall'art. 16 della l.r. 4/1995.

Oltre a queste si rammenta che per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in sede di convalida degli eletti, il Consiglio deve verificare la sussistenza o meno dell'ulteriore causa di incompatibilità prevista dall'art. 9, comma 2, della l.r. 4/1995, secondo cui non può ricoprire la carica di Sindaco o Vice Sindaco colui che ha il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che siano appaltatori di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fidejussori.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 17 della l.r. 4/1995, ai sensi della quale non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori del Comune in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione con il mandato elettivo. Appurato che per "statuto o regolamento" s'intendono quelli del Comune e non quelli dell'ente presso cui gli eletti svolgono incarichi e funzioni, si ritiene necessario porre attenzione al parere reso in materia dal Consiglio di Stato n. 10166/2004 del 10/11/2004, diramato con nota di questa Struttura, prot. n. 3230/2E/DEL del 22/02/2005⁵, di cui si riporta un estratto:

"Ad una prima lettura la norma sembrerebbe riconoscere alla legge e alle fonti normative secondarie (statuti, regolamenti) una eguale capacità di rimuovere gli impedimenti previsti dagli artt. 60 e 63 del D.Lgs. n. 267/2000.

Una simile interpretazione, tuttavia, non si concilia con il citato art. 51 della Costituzione che, assoggettando alla riserva di legge la definizione dei requisiti per accedere e mantenere le cariche elettive, non consente alle fonti secondarie di intervenire nella materia elettorale in modo autonomo e diretto.

Senza considerare che se fosse lasciato alla discrezionalità degli enti locali di stabilire autonomamente le deroghe alla ineleggibilità e all'incompatibilità risulterebbe eluso anche il fine, voluto dallo stesso art. 51 della Costituzione, di assicurare a tutti i cittadini "condizioni di eguaglianza" nell'accesso alle cariche elettive.

Men che meno poi può consentirsi che la fonte secondaria determini l'inefficacia di impedimenti, definiti in modo puntuale e concreto dal legislatore, facendo riferimento a incarichi e funzioni indicati in termini così generali e astratti, come avviene nei casi citati nella relazione ministeriale, che non è dato neppure comprendere la portata della deroga e la sua ragione giustificativa.

Sicché, dovendosi attribuire al citato art. 67 una portata coerente con il dettato costituzionale, deve ritenersi che alla potestà regolamentare o statutaria degli enti locali residui soltanto il compito di attuare e, tutt'al più, di adeguare allo specifico assetto organizzativo dell'ente locale disposizioni adottate dal legislatore primario."

▪ **Contestazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità**

L'art. 19 della l.r. 4/1995 disciplina la procedura per la contestazione al componente del Consiglio comunale di cause di ineleggibilità che si verificano successivamente all'elezione e di cause di incompatibilità che esistevano al momento dell'elezione o sono sopravvenute ad essa.

⁵ Consultabile sul sito internet della Regione, nel canale tematico "Enti locali", all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=685.

▪ ***Ulteriori cause di incompatibilità dei componenti degli organi del Comune di Aosta -***

Oltre alle cause di incompatibilità contestabili in sede di convalida degli eletti, si richiama l'attenzione del Comune di Aosta sulle ulteriori cause di incompatibilità di cui agli articoli 11, comma 2 lettera b), comma 3 lettere b) e c), 12, comma 3 lettera b), comma 4 lettere b) e c), 13, comma 2 lettere b) e c), 14, comma 2 lettere b) e c), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), che trovano applicazione soltanto per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, come anche precisato nella deliberazione n. 57 dell'11 luglio 2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche dell'Autorità Nazionale Anticorruzione⁶.

▪ ***Decadenza e surrogazione***

L'accertamento dell'esistenza di una causa di incandidabilità, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 235/2012, o di ineleggibilità esistente alla data fissata per la presentazione delle candidature comporta la pronuncia di nullità da parte del Consiglio comunale dell'elezione del consigliere e la sostituzione dello stesso con il primo dei non eletti.

L'accertamento di una situazione di incandidabilità, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 235/2012, verificatasi successivamente alle elezioni comporta, ai sensi del comma 7 dell'art. 11 dello stesso decreto, la decadenza di diritto dell'amministratore e la conseguente surrogazione dello stesso.

La decadenza dalle cariche di Consigliere, di Sindaco e, esclusivamente nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di Vice Sindaco per la perdita delle condizioni di eleggibilità e per la sussistenza delle cause di incompatibilità contemplate dalla legge è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque cittadino elettore del Comune o del Presidente della Regione (*art. 19, comma 7, l.r. 4/1995*).

Contro la deliberazione del Consiglio comunale è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Aosta.

La decadenza può altresì essere promossa in prima istanza, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, dal Presidente della Regione o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale Ordinario di Aosta, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al Sindaco (*art. 19bis, l.r. 4/1995*).

⁶ Consultabile sul sito dell'ANAC al seguente link
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0a2600720a7780420be3b08430904a6d



1.2. Elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il Vice Sindaco - esclusivamente per la fattispecie 1 (art. 21, comma 2, lett. abis), l.r. 54/1998).

Subito dopo l'esame della condizione degli eletti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19quater, comma 5, ultimo periodo, e dell'art. 25bis, comma 1, della l.r. 54/1998, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, il Consiglio procede all'elezione del Sindaco e della Giunta comunale, ivi compreso il Vice Sindaco, tra i suoi componenti. Si rammenta che i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea eletti consiglieri comunali non possono ricoprire la carica di Sindaco o di Vice Sindaco.

L'elezione unitaria dell'intero esecutivo avviene, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco, di Vice Sindaco e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

Se dopo due successive votazioni, da tenersi preferibilmente in due sedute distinte che devono svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, la maggioranza prescritta non viene raggiunta, il Consiglio comunale deve essere sciolto, come previsto dal comma 1, lettera c), numero 4bis), del novellato articolo 70 della l.r. 54/1998.

▪ ***Verifica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti della Giunta***

Oltre alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità verificate in sede di convalida degli eletti, ai fini dell'elezione del Sindaco e della Giunta, compreso il Vice Sindaco, il Consiglio deve verificare la sussistenza o meno delle ulteriori condizioni ostative previste:

- quali cause di ineleggibilità:

- a) dall'art. 9, comma 1, della l.r. 4/1995, secondo cui non può essere eletto Sindaco il ministro di culto e chi ha il coniuge, ascendenti, discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione comunale il posto di Segretario comunale;
- b) dall'art. 30bis della l.r. 54/1998 che dispone una limitazione dei mandati per colui che abbia già ricoperto per più mandati consecutivi la carica di Sindaco, anche in Comuni diversi, stabilendo quanto segue:
 - b.1) chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vice Sindaco o di assessore. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (*comma 2*);
 - b.2) chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vice Sindaco o di

assessore. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (*comma 3*);

A tal proposito si precisa che, ai sensi dell'art. 48, comma 3, della l.r. 1/2015, si computano a tal fine le cariche ricoperte precedentemente al 28 gennaio 2015 (data di entrata in vigore della stessa legge) a far data dal 28 maggio 1995 (prima elezione effettuata successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 4/1995).

- quali cause di incompatibilità:

c) dall'art. 9, comma 2, della l.r. 4/1995, secondo cui non può ricoprire la carica di Sindaco colui che ha il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che siano appaltatori di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fidejussori.

Si rammenta, infine, la previsione di cui all'art. 22, comma 6, della l.r. 54/1998, secondo la quale non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco.

1.3. Giuramento da parte del Sindaco e, esclusivamente nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, del Vicesindaco davanti al Consiglio comunale di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (art. 27, l.r. 54/1998).

Fattispecie 1 < 1.000 ab.	Il Sindaco, che assume le proprie funzioni all'atto della sua elezione, deve prestare giuramento nella stessa seduta in cui viene eletto.
Fattispecie 2 e 3 > 1.000 ab.	Il Sindaco ed il Vice Sindaco, che assumono le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, prestano giuramento nella seduta di insediamento del Consiglio.

Si rammenta in proposito che il Sindaco assume, dall'atto della proclamazione o dalla sua elezione da parte del Consiglio, tutte le funzioni, ivi comprese quelle di ufficiale di governo, e che il giuramento non è più, da tempo, presupposto per l'assunzione delle funzioni connesse al mandato elettivo⁷.

⁷ Il Ministero dell'Interno (Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale delle autonomie), con circolare n. 3/99 in data 30 giugno 1999, ha precisato che “Il giuramento del sindaco - già nel pieno dei suoi poteri e funzioni - dinanzi al consiglio comunale va considerato come adempimento solenne, che individua nel rispetto alla Costituzione il parametro fondamentale dell'azione dell'organo di vertice dell'amministrazione. Non può condizionare l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, che possono essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della proclamazione.”. In tal senso vedasi anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 31 luglio 2006, n. 4694, nella quale si ribadisce che “il giuramento non è (*rectius* “non è più”; v. al riguardo i precedenti sistemi delineati dall'art. 150 del t.u. com. prov. 1915 e l'art. 36, comma 6, della L. n. 142/1990) “la condizione per l'assunzione delle funzioni”.”.

1.4. Elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo Statuto comunale - esclusivamente per le fattispecie 2 e 3 (art. 19quater, comma 5, l.r. 54/1998).

Dopo l'elezione del Presidente del Consiglio la seduta prosegue sotto la presidenza di quest'ultimo.

1.5. Approvazione degli indirizzi generali di governo (art. 19quater, comma 5, l.r. 54/1998).

1.6. Nomina della Giunta *ovvero* Comunicazione al Consiglio, da parte del Sindaco, della composizione della Giunta - esclusivamente per le fattispecie 2 e 3 ed a seconda di quanto previsto dallo Statuto comunale (art. 19quater, comma 5, l.r. 54/1998).

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni di cui all'articolo 30bis, commi 2 e 3, della l.r. 54/1998, secondo cui chi ha ricoperto per due o tre mandati consecutivi la carica di Sindaco, nei Comuni con popolazione rispettivamente superiore a 15.000 abitanti o sino a 15.000 abitanti, non è immediatamente rieleggibile alla carica di assessore.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della l.r. 54/1998, non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vice Sindaco.

1.7. Elezione da parte del Consiglio della Commissione elettorale comunale (art. 19quater, comma 6, e art. 21, comma 2, lettera c), l.r. 54/1998).

2. Altri adempimenti del Consiglio

2.1. Nomina del rappresentante del Comune presso il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (B.I.M.) – (art. 101, comma 1, lett. a), della l.r. 54/1998).

La norma regionale succitata prevede che un rappresentante per ogni Comune debba essere eletto dal Consiglio comunale tra i suoi componenti. Si raccomanda di inserire tale adempimento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio per consentire il rinnovo, in tempi brevi, degli organi del B.I.M.

2.2. Nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni (art. 21, comma 2, lett. o), l.r. 54/1998).

Benché l'articolo 21, comma 2, lett. o), della l.r. 54/1998 non preveda alcun termine per le nomine in oggetto, si fa presente che, qualora la durata dell'ente, organismo o commissione sia connessa alla durata del Consiglio comunale, è opportuno che la nomina dei rappresentanti intervenga entro 45 giorni dalla scadenza del precedente mandato, in modo da evitare la decadenza degli organi e la conseguente nullità degli atti eventualmente adottati

dagli stessi. Si ritiene, infatti, che alla fattispecie si debba applicare l'articolo 2 del decreto-legge 16/05/1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15/07/1994, n. 444, il quale prevede che gli organi amministrativi svolgano le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata e che entro tale termine debbano essere ricostituiti. Qualora non siano costituiti entro la scadenza, l'articolo 3 consente che detti organi siano prorogati per un massimo di 45 giorni durante i quali possono adottare solo atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti ed indifferibili. Decorso il periodo di proroga di 45 giorni gli organi non ricostituiti decadono ed ogni atto eventualmente adottato dagli stessi è nullo, così come stabilito dall'articolo 6.

Resta inteso che, qualora la durata dell'ente, organismo o commissione non sia collegata alla durata della legislatura, il termine dei 45 giorni per la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale decorre dalla data di scadenza dell'incarico presso l'ente, organismo o commissione.

2.3. (a seconda di quanto previsto dallo Statuto comunale che potrebbe aver attribuito tale competenza alla Giunta o al Consiglio ai sensi dell'art. 21, comma 3, lett. j) della l.r. 54/1998) **Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune**, a cui dovrà provvedere il Sindaco ai sensi dell'art. 26, commi 5 e 6, della l.r. 54/1998.

L'articolo 26 della l.r. 54/1998 stabilisce, al comma 5, che la nomina dei rappresentanti del Comune sia effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio o dalla Giunta comunale, qualora tale competenza non sia espressamente attribuita dalla legge al Consiglio comunale, e al comma 6, che le designazioni dei rappresentanti del Comune, previste per legge, debbano essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Sindaco, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Qualora lo Statuto comunale disponga la competenza del Consiglio comunale relativamente alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune (*art. 21, comma 3, lettera j), l.r. 54/1998*), si suggerisce di inserirne l'oggetto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare o in quella immediatamente successiva, onde assicurare l'osservanza del predetto termine da parte del Sindaco. Nulla vieta, ovviamente, che il Consiglio comunale neoeletto possa confermare gli indirizzi già deliberati dal precedente Consiglio.

Si ritiene opportuno segnalare, a tal proposito, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 178, che ha sancito *“la regola, di portata generale (e prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, che eventualmente stabilissero in senso difforme), secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri Enti, rispettivamente di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico”*, con la conseguenza che *“la cessazione del*

mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia e lo scioglimento del Consiglio comunale finiscono con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo.”

2.4. (eventuale) Nomina dei rappresentanti del Comune, per i casi in cui sia la legge ad attribuirne la competenza al Consiglio comunale (art. 26, comma 5, l.r. 54/1998).

Qualora si presenti il caso, si ribadisce quanto detto al punto 2.2 relativamente al termine dei 45 giorni entro cui deve intervenire la nomina ed al fine di assicurarne il rispetto si consiglia l’inserimento dell’oggetto nell’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale o di quella immediatamente successiva.

2.5. Elezione dei revisori dei conti.

In conformità con quanto stabilito dall’art. 21bis della l.r. 54/1998 ed ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (*Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)*) e dell’art. 64, commi 1 e 2, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (*Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta*), l’organo di revisione economico-finanziaria è eletto dal Consiglio comunale e la sua durata corrisponde a quella del Consiglio che lo ha eletto.

Il comma 4 dell’art. 64 del succitato regolamento stabilisce, inoltre, che “l’organo di revisione è rieleggibile per una sola volta e rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo di revisione, che deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione dell’incarico del precedente organo”.

Onde rispettare il termine appena richiamato, si suggerisce di provvedere quanto prima all’elezione dell’organo di revisione, iscrivendo il relativo oggetto all’ordine del giorno della prima seduta consiliare o di quella immediatamente successiva.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell’art. 69, comma 3, del regolam. reg. 1/1999, con il medesimo atto di nomina l’ente deve stabilire sia il compenso da corrispondere all’organo di revisione, nell’ambito dei limiti massimi fissati, in conformità ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 69, dalla deliberazione della Giunta regionale, sia le eventuali maggiorazioni. Tali limiti, attualmente, sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1426 del 19 maggio 2006, consultabile sul sito Internet della Regione (www.regione.vda.it) nel canale tematico “Enti Locali”, seguendo il percorso “Comunicazioni/Contabilità/Revisore dei conti”.

A tal proposito si richiama l’attenzione sulle indicazioni fornite dalla Struttura Finanza e Contabilità enti locali, con e-mail dell’8 gennaio 2015, in merito all’applicabilità, per l’anno 2015, della riduzione del 10% del compenso spettante all’organo di revisione, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2.6. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza.

Considerato che nella seduta del 25 marzo 2015 il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge regionale n. 53/XIV recante "*Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta.*", sarà cura di questa Struttura fornire successive indicazioni in merito.

2.7. Ulteriori adempimenti.

Per ulteriori adempimenti il cui termine potrebbe essere correlato alla prima seduta del neo eletto consiglio comunale, quali ad esempio la dichiarazione di appartenenza dei consiglieri ad un gruppo consiliare e la costituzione stessa dei gruppi consiliari, si rimanda al regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si rammentano alcuni ulteriori adempimenti di competenza del Consiglio comunale, anche se non obbligatoriamente della prima seduta:

a) **Nomina della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari**, prevista dall'articolo 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (*Riordino dei giudizi di assise*), che è composta dal Sindaco (o suo rappresentante) e da due consiglieri comunali e che deve essere operativa dal 1° agosto per l'aggiornamento biennale degli albi;

b) (eventuale) **Nomina della Commissione di biblioteca**, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 17 giugno 1992, n. 28 (*Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali.*).

3. Adempimenti del Sindaco

Oltre agli adempimenti di cui ai punti precedenti, tra gli altri compiti del Sindaco si rammentano, ad ogni buon fine, i seguenti:

3.1. Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e attribuzione degli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (art. 26, comma 7, l.r. 54/1998).

Fermo restando che per l'esercizio obbligatorio associato delle funzioni e dei servizi comunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*) ogni Comune convenzionato può optare per il modello organizzativo della delega piuttosto che per quello dell'ufficio associato, si richiama l'attenzione sulla

deliberazione della Giunta regionale n. 193 in data 13 febbraio 2015, recante *Individuazione degli ulteriori contenuti obbligatori, rispetto a quelli previsti al comma 2 dell'art. 104 della l.r. 54/1998, delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali relativi agli ambiti di attività individuati dall'art. 19 della l.r. 6/2014, come previsto dall'art. 20 della stessa legge*⁸, evidenziando in particolare che nel caso di costituzione di Uffici associati la nomina dei Dirigenti/Responsabili degli stessi Uffici associati compete al Sindaco del Comune che si assume la responsabilità dell'esercizio associato (cd Comune capofila), sulla base del parere vincolante espresso dall'Organismo di coordinamento della convenzione tra Comuni.

3.2. Incarico del segretario (art. 3 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, e art. 18 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4).

Si segnala, per quanto riguarda l'incarico di segretario dei Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, che è attualmente all'esame del Consiglio regionale la proposta di legge regionale n. 52/XIV recante *"Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)."*, atteso che la nuova disciplina in materia di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali impone di intervenire normativamente per stabilire tempi e modalità di nomina dei segretari delle nuove forme associative e, segnatamente, delle convenzioni comunali e delle Unités des Communes valdôtaines. Pertanto, sarà cura di questa Struttura fornire successive indicazioni in merito.

Trattandosi di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, si richiama, inoltre, l'attenzione sul D.Lgs. 39/2013 che ha dettato una specifica disciplina in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di detti incarichi, della quale gli enti interessati dovranno eventualmente tenere conto, ove ne ricorrano i presupposti. A tal proposito, si rinvia alle indicazioni fornite da questa Struttura con note prot. n. 13652/del in data 15 maggio 2013, e prot. n. 22777/del in data 29 agosto 2013⁹.

Si richiama, inoltre, la succitata DGR 193/2015 per rammentare che nel caso di costituzione di Uffici associati l'incarico di segretario dei Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014 è conferito dal Sindaco del Comune che assume la responsabilità dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, sulla base del parere vincolante espresso dall'Organismo di coordinamento della convenzione tra Comuni.

3.3. Eventuali deleghe.

Si fa, inoltre, presente che il Sindaco può delegare alcune sue funzioni, ed in particolare:

⁸ Consultabile sul sito internet della Regione, nel canale tematico "Enti locali" all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=1955.

⁹ Entrambe consultabili sul sito internet della Regione, nel canale tematico "Enti locali" all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/cartella_i.asp?pk_cartelle=385.

- ai sensi dell'art. 26, comma 8bis, della l.r. 54/1998, il Sindaco può delegare funzioni proprie al Vice Sindaco e agli assessori;
- ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della l.r. 6/2014 il Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, può delegare il Vice Sindaco a rappresentarlo nella singola seduta della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines di appartenenza.

Sempre in materia di deleghe del Sindaco si rammenta la nota di questa Struttura prot. n. 16114/DEL in data 27 maggio 2010, recante per oggetto “Validità delle deleghe delle funzioni di ufficiale di stato civile e ufficiale di anagrafe”¹⁰, nella quale si rammentano gli orientamenti del Ministero dell'Interno in base ai quali, al cambiamento della persona del Sindaco non è necessario rinnovare le deleghe di ufficiale di stato civile e di ufficiale di anagrafe conferite ai dipendenti e ai segretari degli enti locali, salvo, diversa volontà del Sindaco in merito al soggetto da delegare.

Con riferimento a tutti gli adempimenti sopra individuati, che riguardano nomine o incarichi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle previsioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del D.Lgs. 235/2012, in base alle quali l'Amministrazione comunale è tenuta a verificare che i soggetti interessati siano in possesso dei requisiti del comma 1 dello stesso articolo 10 in tutti i casi in cui l'elezione o la nomina è di competenza di uno qualunque degli organi del Comune.

4. Adempimenti connessi alla costituzione delle Unités des Communes valdôtaines

Come previsto dall'articolo 12, comma 4, ultimo periodo, della l.r. 6/2014 il nuovo Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti nell'ambito di ciascuna delle 8 Unités des Communes valdôtaines istituite con decreto del Presidente della Regione n. 481 del 3 dicembre 2014 deve convocare la Giunta per l'elezione del primo Presidente dell'Unité, applicando, in quanto compatibile, il regolamento di funzionamento del proprio Consiglio comunale.

Si rammenta, a tal fine, che il Presidente è eletto dalla Giunta, tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta degli stessi, entro trenta giorni dalla data delle elezioni generali comunali, ossia **entro il 9 giugno 2015** (art. 13, comma 1), e che dalla data di elezione del Presidente sono costituite le Unités (art. 8, comma 3) e sono soppresse le Comunità montane (art. 21).

Atteso che la Giunta dell'Unité è composta di diritto dai Sindaci dei Comuni associati (art. 12, comma 1) per la sua prima convocazione occorre attendere l'elezione di tutti i Sindaci dei Comuni associati, tenuto conto che nei Comuni con popolazione sino a 1.000

¹⁰ Consultabile sul sito internet della Regione, nella sezione “Enti locali/Comunicazioni/Personale/Altro”, all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=1302.

abitanti con il nuovo sistema elettorale questa potrebbe anche non avvenire prima del 10 giugno 2015 (ossia entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti).

Pertanto, affinché le Unités possano essere costituite nei termini, si raccomanda in particolar modo ai Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti (fattispecie 1) di attivarsi immediatamente dopo la proclamazione degli eletti affinché il cd. Consigliere anziano (*art. 19quater, comma 2, 2° periodo*) provveda, nel rispetto dei tempi minimi previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ad anticipare il più possibile i tempi previsti all'art. 19quater, comma 1, della l.r. 54/1998 per la convocazione della prima seduta del Consiglio comunale.

Conseguentemente la stessa raccomandazione vale per il Sindaco cui compete la convocazione della prima seduta della Giunta dell'Unité, che deve attivarsi tempestivamente, in stretta collaborazione con tutte le Amministrazioni comunali interessate, per i successivi adempimenti (es. nomina del Segretario, approvazione dello statuto, istituzione della Conferenza dei Presidenti delle Unités).

5. Altri adempimenti e informazioni

Tra i primi adempimenti obbligatori successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale si segnalano anche gli obblighi di trasparenza in capo ai titolari di cariche elettive e di governo ai sensi della normativa vigente, ed in particolare dell'articolo 14 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

Infine, benché la materia non interessi i primi adempimenti degli organi neoeletti, oggetto di questa comunicazione, si ritiene opportuno aggiungere, in questa sede, anche alcune informazioni utili per altre particolari situazioni che si potrebbero eventualmente verificare nel corso del mandato, distinguendole a seconda delle diverse fattispecie.

a) Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco - esclusivamente per la fattispecie 1.

Ai sensi dell'articolo 30ter 1, comma 1, della l.r. 54/1998, in caso di dimissione, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade, con effetto dalla elezione della nuova Giunta.

La Giunta decade altresì nel caso in cui oltre la metà degli assessori cessi dalla carica per qualsiasi causa. Alla sostituzione dei singoli componenti dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati d'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio su proposta del Sindaco.

b) Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e del Vice Sindaco - esclusivamente per le fattispecie 2 e 3.

Come disciplinato dall'art. 30ter della l.r. 54/1998, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco eletto, questi viene sostituito dal Vice Sindaco eletto, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio (*comma 1*); quest'ultimo dovrà essere sostituito nella carica di assessore, con le modalità stabilite dallo Statuto comunale (*comma 3*) e, in qualità di Sindaco, dovrà individuare, ai sensi del comma 4, l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'art. 30, comma 1 (sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento).

Al riguardo si precisa che la normativa vigente per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, stabilendo modalità di elezione diverse per il Sindaco ed il Vice Sindaco rispetto a quelle dei consiglieri comunali, non prevede la sostituzione, quale membro del Consiglio comunale, del Sindaco che, per qualsiasi ragione, cessi dalla carica, con conseguente riduzione di un'unità dei componenti il Consiglio comunale.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vice Sindaco eletto, che, come già detto per il Sindaco, non potrà essere sostituito quale membro del Consiglio comunale, il Sindaco dovrà procedere, in applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 30ter della l.r. 54/1998, a sostituirlo nella carica di assessore e ad individuare l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'art. 30, comma 1 (sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento).

In caso di contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vice Sindaco eletti, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.



Si invita, infine, a consultare con regolarità la sezione "Elezioni" del sito internet della Regione (http://www.regione.vda.it/amministrazione/Elezioni/Consultazioni_elettorali/Elezioni_comunali/Archivio/Generali_10_maggio_2015/autorita_e_uffici_elettorali_i.aspx), dove sono pubblicate tutte le informazioni riguardanti le "Elezioni generali comunali 10 maggio 2015".

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, con l'occasione, si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore
(Roberto VICQUERY)
-Documento firmato digitalmente-

PV/